



**COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO**

Via IV Novembre, 66  
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)  
C.F. 00334080165

**DETERMINAZIONE N. 401**  
**Data di registrazione 29/12/2022**

**AREA 1**  
**Servizi Tecnici e Patrimoniali**

**OGGETTO:** APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO PER L’INFANZIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**PREMESSO** che con decreto sindacale n. 1 del 03/01/2022 il Sindaco ha attribuito al sottoscritto la nomina di Responsabile dell'Area 1 - Servizi tecnici e patrimoniali, in conformità al regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 22/03/2012, esecutiva ai sensi di legge;

**PRESO ATTO** che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 adottata in data 29/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 194 del 29/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) triennio 2022/2024 suddiviso per ciascun Responsabile di Area, modificato con successive variazioni;
- in particolare è stata assegnata al sottoscritto la seguente dotazione:
  - € 3.289.000,00 al capitolo n. 04012.02.0101, gestione competenza, "Lavori di realizzazione nuovo polo per l'infanzia";

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione comunale intende procedere con la realizzazione di un nuovo polo per l'infanzia, al fine di ottimizzare, implementare e migliorare i servizi attualmente in essere sul territorio comunale;

**RICHIAMATO** il Decreto interdipartimentale del 31/03/2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione e del Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri col quale veniva ammesso in via definitiva al finanziamento per "progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia" il Comune di Almenno San Bartolomeo per la somma di € 2.990.000,00;

**RILEVATO** che i lavori in oggetto sono finanziati interamente con fondi europei "Next Generation EU" rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla *Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia* e che occorre rispettarne i target e le milestone associate;

**RICHIAMATA**, altresì, la nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione PNRR avente ad oggetto "DPCM 28 luglio 2022 - Disciplina delle modalità di accesso al fondo per l'avvio delle opere indifferibili" con la quale veniva comunicato che la suddetta linea di finanziamento del PNRR è stata inserita negli interventi di cui all'Allegato 1 del DPCM 28 luglio 2022, per i quali l'art. 7 del medesimo DPCM prevede una procedura semplificata di accesso con una pre-allocazione delle risorse nella percentuale indicata nello stesso Allegato e che, pertanto, gli enti locali interessati sono rientrati nella procedura semplificata e agli stessi è preassegnato un contributo pari al 10% dell'importo indicato nel Decreto interdipartimentale del 31 marzo 2022, fermo restando il rispetto dell'avvio delle procedura di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022, pena l'annullamento della preassegnazione del contributo aggiuntivo;

**VISTO** il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) composto da: studio E.T.S. S.p.A. con sede a Bergamo (BG) per la progettazione impiantistica e antincendio, studio C-SPIN con sede a Grassobbio (BG) per la progettazione strutturale e sicurezza e l'Arch. Remo Capitanio con studio a Bergamo (BG) per la progettazione architettonica, predisposto ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e depositato in atti del 22/12/2022, dal quale si evince un costo complessivo dell'opera pari ad € 3.289.000,00;

**CONSIDERATO** che con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 22/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, si approvava la revisione e l'adeguamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori relativi alla realizzazione di un nuovo polo per l'infanzia, redatto secondo le linee guida emesse dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile avente ad oggetto la "redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC";

**DATO ATTO** che il quadro economico allegato al progetto esecutivo è il seguente:

Importo a base d'appalto	€ 2.644.242,59
di cui:	
- Lavori	€ 2.464.175,11
- Oneri per la sicurezza	€ 72.067,48
- Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 108.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 644.757,41
di cui:	

- IVA 10% sui lavori	€ 253.624,26	
- IVA 22% su progettazione	€ 23.760,00	
- Spese tecniche, compresa cassa nazionale ed IVA	€ 320.000,00	
- Fondo incentivo funzioni tecniche	€ 47.330,00	
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 43,15	
		Totale opera € 3.289.000,00

**RILEVATA**, pertanto, la necessità di procedere urgentemente all'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo polo per l'infanzia;

**CONSIDERATO** che l'art. 51, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. impone quale principio generale in materia di appalti pubblici la c.d. suddivisione in lotti funzionali, statuendo espressamente che «*Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggirare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti*»;

**RILEVATO** che l'art. 3, comma 1, lettera qq) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. fornisce la nozione di "lotto funzionale" inteso come «*uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti*», e che, pertanto, non sia tecnicamente possibile ed economicamente conveniente procedere alla suddivisione in lotti funzionali dell'opera da realizzarsi in quanto, trattandosi di lavorazioni strettamente collegate ed interconnesse, è indispensabile che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto responsabile dei lavori nella loro interezza, senza compromettere in questo modo l'efficacia complessiva dell'opera;

**VERIFICATO**, inoltre, che il valore dell'appalto e dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti consentono, comunque, l'accesso al presente appalto di gara anche alle micro, piccole e medie imprese non risultando ad esse estranee e, nel caso dei requisiti, pur sempre ottenibili attraverso l'avvalimento o in raggruppamento;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale stabilisce che «*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base*»;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale stabilisce che «*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. [...]*»;

**VISTO** l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ai sensi del quale «*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38*»;

**ATTESO** che la spesa complessiva dell'appalto sopraindicato è pari ad € 2.644.242,59 oltre IVA e, quindi, superiore ad € 150.000,00;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 1, lett. A) della L. 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i. il quale stabiliva che, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.: *«articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.»*;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ai sensi del quale *«Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento [...]*»;

**ATTESO** che con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28/04/2022 è stato approvato lo schema della convenzione, stipulata in data 05/07/2022 n. reg. 2402, per la gestione associata degli acquisti di lavori, servizi e forniture” tra i Comuni di Almenno San Bartolomeo e di Roncola per l'istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC);

**EVIDENZIATO** che, nella richiamata convenzione, veniva stabilito che rientra nelle competenze della CUC la fase di gestione delle procedure d'affidamento;

**RICHIAMATO** l'art. 36, comma 6, terzo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il quale prevede che *«[...] Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. [...]*»;

**CONSIDERATO** che la Regione Lombardia, in qualità di soggetto aggregatore, ha creato e messo a disposizione una piattaforma informatica di e-Procurement istituita mediante l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) e denominata SINTEL;

**RITENUTO** avvalersi del sistema informatico di Regione Lombardia, atteso che è prevista la possibilità di espletare gare telematiche mediante Richieste di Offerta (RdO);

**RILEVATO** che, al fine di rispettare i vincoli contenuti negli articoli 4 e 10 dell'accordo di concessione del finanziamento ovvero che il finanziamento verrà dichiarato decaduto nel caso di mancata aggiudicazione dei lavori da parte dell'ente locale entro il termine del 31/03/2023, risulta necessario dare corso al più presto all'affidamento dell'appalto di cui trattasi;

**CONSIDERATO**, pertanto, che:

- la predisposizione di procedure di affidamento distinte per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l'esecuzione dei lavori richiederebbe maggiori tempistiche rispetto all'affidamento tramite gara unica;
- con riferimento all'effettiva incidenza sui tempi di realizzazione dell'opera, collocare la progettazione definitiva ed esecutiva in capo all'operatore economico che realizzerà i lavori consentirà, non solo una riduzione dei tempi di progettazione, ma soprattutto sarà garanzia di piena rispondenza del progetto a quanto verrà eseguito e viceversa, riducendo quindi i tempi per eventuali adeguamenti e/o varianti in fase esecutiva;
- risulta, di conseguenza, necessario procedere con l'affidamento tramite l'istituto dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come derogato dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;

**RICHIAMATO**, quindi, l'art. 48, comma 5 della L. 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i. il quale stabilisce che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea: *«Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.»*

**RICHIAMATO** l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 2 della L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., che sostituisce temporaneamente il suddetto articolo per le procedure indette entro il 30/06/2023, il quale prevede che:

*«Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

- a) *[...];*
- b) *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.»*

**STABILITO** di procedere, nel rispetto dei principi comuni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., all'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. che nella fattispecie garantisce, alla stregua delle procedure ordinarie, adeguata apertura del mercato e consente di assicurare, altresì, celerità, speditezza e semplificazione, necessarie al rispetto delle stringenti tempistiche previste nell'accordo di concessione del finanziamento;

**DATO ATTO** che è stata attivata apposita indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni d'interesse per l'individuazione di idonei operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo polo per l'infanzia e che gli stessi sono stati selezionati con apposito verbale approvato con determinazione del responsabile dell'Area 1 n. 384 del 22/12/2022;

**VISTO** l'art. 47, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108, il quale prescrive che le stazioni appaltanti devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione dei giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne;

**VISTO**, altresì, il DPCM del 7 dicembre 2021 avente ad oggetto *“Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC”*;

**DATO ATTO**, rispetto alle clausole di cui all'art. 47, commi 2 e 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108, di richiedere a pena di esclusione quanto segue:

- agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246*", con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità;
- a tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*";

**CONSIDERATO** che è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso a carico degli operatori economici per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale;

**VERIFICATO** che, in base al tasso di occupazione femminile riscontrato nel settore costruzioni a livello nazionale risultante dai dati forniti dall'ISTAT - anno 2021, l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse e strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere nell'appalto in oggetto, tenendo conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione;

**RITENUTO**, quindi, di avvalersi della deroga di cui all'art. 47, comma 7, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108, in ordine alla possibilità per le stazioni appaltanti di escludere gli obblighi di cui all'art. 47, comma 4 del predetto D.L., in quanto, l'inserimento della suddetta clausola risulterebbe impossibile e contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

**RILEVATA**, invece, l'opportunità di prevedere a carico di tutti gli operatori economici l'obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni);

**RISPETTATI** i principi di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**RISPETTATE**, altresì, le modalità ed i requisiti previsti sui principi e sulle priorità trasversali stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al fine di assicurarne il conseguimento dei rispettivi target e milestone;

**PRECISATO** che l'appalto verrà stipulato "a corpo", così come definito all'art. 3, comma 1, lett. dddd), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e si applicherà il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento ha predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati per l'affidamento dell'appalto in oggetto, depositati in atti, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

**VISTO** il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, il punto 5.3 relativo ai criteri di impegno delle spese di investimento;

**DATO ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotto dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. *Legge di stabilità 2016*);

**DATO ATTO**, altresì, di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del sottoscritto, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito credito;

**VISTI** gli artt. 107, 109 comma 2, 151 comma 4, 183, 191, 192 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dell'Area, nonché il vigente regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento di disciplina dei contratti;

#### D E T E R M I N A

- 1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI PROCEDERE a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come derogato dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i., per la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo polo per l'infanzia, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica di e-Procurement istituita mediante l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) e denominata SINTEL;
- 3) DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa, alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., precisando che l'appalto verrà stipulato "a corpo", così come definito all'art. 3, comma 1, lett. dddd), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e si applicherà il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- 4) DI APPROVARE lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati, predisposti dal Responsabile del procedimento, per l'affidamento dell'appalto in oggetto, depositati in atti;
- 5) DI INVITARE a partecipare, nel rispetto dei principi comuni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione definitiva-esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo polo per l'infanzia gli operatori economici indicati nell'elenco, depositato in atti, precisando che tale elenco non potrà essere reso noto a terzi prima fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- 6) DI DEMANDARE alla CUC, in forza della convenzione stipulata in data 05/07/2022 n. reg. 2402 ed ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'espletamento delle procedure per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo polo per l'infanzia;
- 7) DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., che:
  - l'oggetto e la finalità del presente provvedimento sono costituiti dall'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo polo per l'infanzia;
  - la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;
  - il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, da sottoscrivere con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., indicando, ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il CUP **E11B21002170001** ed il CIG **9577269466**, e tutte le spese inerenti saranno a carico dell'aggiudicatario;
  - le clausole essenziali del contratto sono riportate nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara;
- 8) DI IMPEGNARE quale quota parte dei lavori la somma complessiva di € **457.811,89** al capitolo n. 04012.02.0101, gestione competenza, "Lavori di realizzazione nuovo polo per l'infanzia";
- 9) DI PRENOTARE quale quota parte dei lavori la somma complessiva di € **2.463.814,96** al capitolo n. 04012.02.0101, annualità 2023, "Lavori di realizzazione nuovo polo per l'infanzia";
- 10) DI IMPEGNARE, contestualmente, la quota relativa al fondo incentivo funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ammontante ad € **47.330,00** al capitolo n. 04012.02.0101, gestione competenza, "Lavori di realizzazione nuovo polo per l'infanzia";

- 11) DI ATTESTARE che l'opera è interamente finanziata con fondi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla *Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*, ammessi in via definitiva con Decreto interdipartimentale del 31/03/2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione e del Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- 12) DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Loris Maggioni, Responsabile dell'Area;
- 13) DI INCARICARE il responsabile del procedimento affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;
- 14) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.
- 15) DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione:
  - è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
  - è inserita nel fascicolo digitale delle determinazioni della propria area;
  - va pubblicata all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi.
- 16) DI PUBBLICARE il presente provvedimento secondo le previsioni dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione comunale, secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali ed i principi di pertinenza e proporzionalità.

il Responsabile Area 1  
Servizi Tecnici e Patrimoniali  
Loris Maggioni / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)